



**Istituto Istruzione
Ruzza**



Superiore "E. Usellini"



SETTORE INDUSTRIA E ARTIGIANATO -
INDIRIZZO: MODA - CHIMICO SETTORE SERVIZI
SOCIO-SANITARI -
ODONTOTECNICO ISTITUTO TECNICO
INDUSTRIALE : SISTEMA MODA

Via M. Sanmicheli, 8
35123 – PADOVA
C.F. : 80014600284

TEL. 049657287 - FAX 049 666398
E-mail: pdis02200p@istruzione.it
<http://www.istitutoruzza.edu.it>



REGOLAMENTO INTERNO DI ISTITUTO

Approvato dal Consiglio di Istituto
in data 12 novembre 2020

PREMESSA (art.1-6)

SEZIONE I COMUNITÀ' SCOLASTICA

STUDENTI (art.7)
GENITORI (art.8-10)
DOCENTI (art.11-15)
DIRIGENTE (art.16)
PERSONALE ATA (art.17)

SEZIONE II ORGANI COLLEGIALI

PREMESSA (art.18)
CONSIGLIO DI ISTITUTO (art.19-22)
COLLEGIO DOCENTI (art.23)
COMITATO DI VALUTAZIONE (art.24)
CONSIGLIO DI CLASSE (art.25-26)
ASSEMBLEE (art.27-32)

SEZIONE III FUNZIONAMENTO DELL'ATTIVITÀ' SCOLASTICA (art.33-51)

SEZIONE IV USO DEGLI SPAZI E CONSERVAZIONE DELLE DOTAZIONI (art.52-61)

PREMESSA

ART.1

Il presente Regolamento adottato dall'I.I.S "E.U.Ruzza" di Padova entra in vigore a seguito dell'approvazione del Consiglio di Istituto (ai sensi dell'art.10.3, comma a, del D. Lgs. 297/1994); è conforme ai principi e alle norme dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti, emanato con il D.P.R. 24 giugno 1998 n.249, del Regolamento dell'Autonomia delle Istituzioni scolastiche, emanato con il D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275, del D.P.R. 10 ottobre 1996, n. 567, e sue modifiche e integrazioni. È coerente e funzionale al Piano dell'Offerta Formativa adottato dall'Istituto. Il regolamento viene depositato in Segreteria ed è consultabile sul sito della scuola.

ART.2

Qualsiasi diritto spettante ai singoli o ai gruppi nell'ambito dell'Istituto in base alla normativa vigente è correlato all'adempimento di un dovere e va esercitato tenendo costantemente presente che i destinatari dell'attività della scuola sono gli alunni. I diritti di tutti coloro che agiscono nell'ambito dell'Istituto, in quanto componenti dello stesso, vanno esercitati compatibilmente con le finalità e gli interessi della scuola.

ART.3

Sono considerati destinatari del predetto Regolamento:

- 1) Il Dirigente Scolastico;
- 2) I Docenti dipendenti dal Ministero dell'Istruzione e assimilati;
- 3) I non docenti dipendenti dal Ministero dell'Istruzione e assimilati;
- 4) Le famiglie degli alunni;
- 5) Gli alunni.

ART.4

La scuola si propone come luogo di educazione in senso ampio, dove il processo di apprendimento, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica degli studenti vengono favoriti e garantiti dal patto formativo; attraverso di esso si realizzano gli obiettivi del miglioramento della qualità, della trasparenza, della flessibilità, della collegialità e della partecipazione attiva, secondo le modalità definite dal Piano dell'Offerta Formativa dell'Istituto. Nello spirito del patto formativo, ogni componente si impegna ad osservare e a far osservare il presente regolamento che è adottato dal Consiglio di Istituto ed ha carattere vincolante.

ART.5

Tutti gli appartenenti alla comunità scolastica hanno diritto a vedere rispettata in ogni situazione la loro dignità personale. I rapporti interni alla comunità scolastica si informano al principio di solidarietà.

ART.6

Sono considerati assolutamente incompatibili con i criteri sopra enunciati, e quindi in ogni modo vietati, atti di intimidazione della libera e democratica

espressione o partecipazione delle varie componenti alla vita della scuola,
manifestazioni di intolleranza, qualsiasi forma di violenza e discriminazione

SEZIONE I COMUNITÀ' SCOLASTICA

ART.7

STUDENTI

Diritti

Gli studenti hanno diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata, attenta ai bisogni formativi, che rispetti e valorizzi, anche attraverso attività di orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola garantisce la libertà d'apprendimento di tutti e di ciascuno nel rispetto della professionalità del corpo docente e della libertà d'insegnamento. Il diritto all'apprendimento è garantito a ciascuno studente anche attraverso percorsi individualizzati tesi a promuoverne il successo formativo. Sin dall'inizio del curriculum dello studente è inserito in un percorso di orientamento, teso a consolidare attitudini e sicurezze personali, senso di responsabilità, capacità di scelta tra i diversi indirizzi dell'istituto o tra le proposte di formazione presenti sul territorio. Ciascuno studente ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca ad individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento: a tale riguardo i docenti si impegnano a comunicare sempre e tempestivamente gli esiti delle prove orali e scritte. La scuola garantisce l'attivazione di iniziative finalizzate al recupero delle situazioni di ritardo e di svantaggio.

Nello svolgimento dell'attività didattica va sempre tenuta presente la centralità dell'alunno e ne vanno salvaguardati diritti e interessi.

Tutti gli studenti hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della Comunità alla quale appartengono. La scuola promuove iniziative atte a favorire il superamento di eventuali svantaggi linguistici, ricorrendo anche, ove necessario, a servizi offerti dagli enti territoriali. La scuola promuove nell'ambito degli scambi culturali iniziative di accoglienza e attività varie finalizzate allo scambio fra le diverse culture. La scuola organizza servizi alla persona e di counseling.

Il nostro Istituto pertanto riconosce e promuove i seguenti diritti degli studenti nell'ambito del diritto fondamentale allo studio:

- Essere rispettati come persone e come cittadini dagli insegnanti e dagli operatori della scuola ai quali gli studenti devono il rispetto dovuto al loro rango e funzione.
- Essere tutelati nella scuola sotto l'aspetto igienico, fisico, psicologico e morale.
- Ricevere una istruzione coerente con obiettivi e programmi preordinati in base ai bisogni dei singoli studenti e al livello di partenza della classe, nel rispetto dei limiti e delle leggi nazionali.
- Ricevere un insegnamento regolare e non discontinuo per quanto possibile dagli stessi

insegnanti nel corso di studio.

- Poter esporre le proprie ragioni in caso di provvedimenti disciplinari.
- Poter esprimere liberamente il proprio parere con serietà ed equilibrio.
- Essere valutati secondo i meriti di ciascuno.
- Eleggere i propri rappresentanti negli Organi collegiali di Classe e di Istituto.
- Riunirsi per discutere i problemi della scuola secondo la normativa vigente.

Doveri

Gli studenti sono tenuti a:

- frequentare regolarmente i corsi;
- assolvere assiduamente agli impegni di studio;
- mantenere un comportamento corretto e collaborativo;
- comportarsi con rispetto nei confronti del Dirigente Scolastico, dei docenti e del personale e non docente;
- osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dall'apposito regolamento, in particolare non sostando lungo le scale antincendio ed eseguendo con assoluta tempestività, se necessario, le azioni previste dal piano di evacuazione dell'edificio scolastico;
- utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici, comportandosi in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola;
- deporre i rifiuti, differenziandoli, negli appositi contenitori ed avere la massima cura nell'uso degli arredi, condividendo la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico;
- adeguare il proprio abbigliamento al decoro dell'istituzione scolastica.

ART.8

GENITORI

Doveri dei genitori.

- I genitori hanno il dovere oltre che il diritto di seguire la formazione culturale e civica del proprio figlio, ed in particolare:
- devono interessarsi e partecipare alla vita della scuola e contribuire alla soluzione dei problemi;
- devono mantenere i contatti con i docenti della classe del figlio;
- possono riunirsi nei locali scolastici, previa richiesta ed autorizzazione del Dirigente Scolastico, per discutere dei problemi della scuola o della classe;
- devono verificare periodicamente il libretto delle giustificazioni e delle comunicazioni del figlio nonché il registro elettronico.

ART.9

Patto di corresponsabilità

Contestualmente all'iscrizione è richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori e degli studenti di un PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ', finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra Istituzione Scolastica autonoma, studenti e famiglie. Nell'ambito delle prime due settimane di inizio dell'attività didattica l'Istituzione Scolastica pone in essere le iniziative più idonee per le opportune attività di accoglienza dei nuovi studenti, per la presentazione e condivisione dello Statuto delle Studentesse e degli studenti, del piano dell'offerta formativa, dei regolamenti di istituto e del patto educativo di corresponsabilità.

ART.10

Ricevimento dei Genitori

Il Dirigente Scolastico individua nell'arco di ogni settimana un proprio orario di ricevimento dei genitori e degli studenti. Il Collegio dei Docenti programma entro il mese di ottobre tempi e modi degli incontri periodici con genitori ed alunni, il cui calendario è pubblicato sul sito della scuola.

ART.11

DOCENTI

Sono obblighi dei Docenti:

- osservare il proprio orario di lezione e di servizio, anche quando l'attività didattica è, per qualsiasi motivo sospesa;
- prendere visione delle comunicazioni di servizio emanate dal Dirigente Scolastico e ad attenervisi scrupolosamente;
- per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, devono essere presenti in aula almeno 5 minuti prima che prendano avvio le lezioni, o avvertire in tempo utile il Dirigente in caso di legittimo impedimento;
- assistere all'uscita degli alunni medesimi al termine dell'orario giornaliero;
- non impartire lezioni private ad alunni della propria scuola ed informare il Dirigente delle lezioni private eventualmente impartite (l'informazione deve essere preventiva);
- partecipare alle riunioni degli organi collegiali di cui fanno parte (come membri di diritto o come membri eletti);
- rispondere dell'indirizzo didattico ed educativo del proprio insegnamento;
- tenere diligentemente il registro di classe;
- non servirsi della telefonia cellulare durante le ore di lezione, come già previsto dalla C. M. n.362 del 25.08.1998;
- non accettare, qualunque sia il motivo dell'offerta, doni individuali o collettivi dagli alunni o dalle loro famiglie, come indicato dalla normativa vigente;
- svolgere gli scrutini e gli esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione dell'Istituto;

- predisporre il Piano di Lavoro individuale per l'intero anno.

Per quanto non previsto dal presente articolo si fa riferimento alla normativa vigente.

ART.12

Vigilanza

Durante l'attività didattica i docenti hanno l'obbligo di vigilare sull'incolumità e sul comportamento degli alunni. L'inosservanza di tale obbligo può determinare un'assunzione di responsabilità civile e penale nei riguardi degli alunni stessi e delle loro famiglie. I docenti sono tenuti alla sorveglianza durante l'intervallo secondo il calendario predisposto. Durante l'intervallo, i docenti, in base ai turni stabiliti dal Dirigente scolastico o dal Responsabile di sede, sono chiamati a prestare sorveglianza nei settori loro assegnati. Alla fine dell'intervallo assicurano il tempestivo rientro degli alunni nelle aule.

ART.13

Appello e tenuta del registro personale e di classe.

I docenti hanno l'obbligo di fare l'appello all'inizio di ogni lezione, di verificare e di trascrivere le assenze nel registro elettronico, di annotare con chiarezza le giustificazioni, i ritardi e le uscite anticipate degli alunni, nonché gli argomenti trattati.

ART.14

Rapporti scuola-famiglia.

Tenere i rapporti con le famiglie è dovere di ogni docente oltre che del Consiglio di Classe. Durante l'anno scolastico sono previsti due incontri generali, nelle forme decise dal Collegio docenti anno per anno: normalmente a metà dei due periodi. Ogni docente, inoltre, può rendersi disponibile a ricevere i genitori in orario scolastico: la sede e l'orario devono essere comunicati agli alunni e ai genitori attraverso il registro elettronico e/o il sito della scuola.

ART.15

Funzioni dei coordinatori.

I coordinatori di classe intrattengono i rapporti con le famiglie, in particolare se esistono problemi specifici, e con gli altri insegnanti del Consiglio di Classe. Attenti alle dinamiche relazionali che si sviluppano all'interno della classe, affrontano, se necessario, eventuali problematiche particolari, sia di carattere didattico sia comportamentale.

Il Dirigente Scolastico nomina ogni anno un Coordinatore del Consiglio di Classe. Questi, fra le altre funzioni previste dal PTOF, tiene i rapporti con alunni e genitori sollecitando, se necessario, incontri individuali o collettivi fra le varie componenti.

ART.16

DIRIGENTE SCOLASTICO

Il Dirigente Scolastico:

- assicura la gestione unitaria dell'istituzione scolastica.
- ha la legale rappresentanza dell'istituzione scolastica.

- organizza l'attività scolastica secondo criteri di efficienza e di efficacia formativa.
- promuove interventi per assicurare la qualità dei processi formativi e la collaborazione delle risorse culturali, professionali, sociali ed economiche del territorio.
- favorisce la collaborazione, l'informazione, la comunicazione e la documentazione.
- promuove interventi per l'esercizio della libertà di scelta educativa delle famiglie e per l'attuazione del diritto all'apprendimento da parte degli alunni.
- assicura l'esercizio della libertà d'insegnamento, intesa come libertà di ricerca e innovazione metodologica e didattica.
- realizza il programma annuale nell'esercizio dei compiti e delle responsabilità di gestione di cui al T.U. D.lgs. 165/2001, modificato ed integrato dal D.lgs. 150/2009, e presenta periodicamente motivate relazioni al Consiglio d'Istituto al fine di garantire la più ampia informazione.
- svolge l'attività negoziale necessaria all'attuazione del programma annuale nel rispetto delle deliberazioni del Consiglio d'Istituto.

ART.17

PERSONALE ATA

Il personale ATA, a norma della Legge 59/97, art.21:

- assolve alle funzioni amministrative, contabili, gestionali, strumentali, operative e di sorveglianza connesse all'attività dell'Istituto, in un rapporto di collaborazione con il Dirigente scolastico, con il Direttore dei servizi generali ed amministrativi e con il personale docente;
- ha diritto al rispetto della persona e del lavoro svolto;
- ha il dovere di essere efficiente, disponibile e cortese.

SEZIONE II ORGANI COLLEGIALI

ART.18

Autonomia degli organi collegiali.

Ad ogni organo collegiale è riconosciuta autonomia nel regolamentare il proprio funzionamento interno nel rispetto delle norme di legge e di codesto regolamento d'Istituto.

ART.19

CONSIGLIO DI ISTITUTO

Il Consiglio di Istituto ha durata di anni 3 ed è composto dai rappresentanti eletti degli studenti, dei genitori, dei docenti e del personale Tecnico ausiliario amministrativo della scuola. È presieduto da uno dei rappresentanti dei genitori. Ha competenze principalmente in campo economico: delibera il programma annuale, il conto consuntivo, dispone in ordine all'impiego dei

mezzi finanziari per quanto concerne il funzionamento amministrativo e didattico. Ha, inoltre, potere deliberante - fatte salve le competenze del Collegio Docenti e dei Consigli di Classe - su proposta della Giunta Esecutiva, per quanto concerne la programmazione della vita e dell'attività della scuola nei limiti delle disponibilità di bilancio (acquisto e manutenzione di attrezzature, sussidi didattici, materiali di consumo; promozione di rapporti con l'esterno; partecipazione ad attività culturali, sportive, ricreative di particolare interesse educativo). È suo compito anche quello di fissare i criteri per la programmazione e l'attuazione delle attività parascolastiche, interscolastiche ed extrascolastiche; per la formazione delle classi; per l'adattamento dell'orario scolastico alle condizioni ambientali della scuola. Elegge uno dei tre componenti docenti del Comitato di Valutazione. Esprime il suo parere sull'andamento generale didattico ed amministrativo dell'Istituto; adotta un regolamento interno - Regolamento d'Istituto - che stabilisce le modalità per il funzionamento interno della stessa scuola. Gli atti delle riunioni sono pubblicati, come estratto dei lavori, in apposito albo, con la garanzia di una rapida e massima diffusione. Le elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto si svolgono secondo le normative vigenti.

ART.20

Convocazione del Consiglio di Istituto

Il Consiglio di Istituto è convocato dal Presidente su propria iniziativa, su richiesta di 1/3 dei suoi componenti, ovvero del Comitato dei Genitori, ovvero del Comitato degli Studenti, ovvero della Giunta Esecutiva, ovvero di 1/3 dei docenti o dei non docenti dell'Istituto.

ART.21

Giunta esecutiva

È eletta all'interno del Consiglio di Istituto. Ne fanno parte il Dirigente Scolastico che la presiede, il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, un rappresentante dei Docenti, un rappresentante del personale non docente, un rappresentante degli alunni, un rappresentante dei genitori. Essa predispose il bilancio preventivo ed il conto consuntivo; prepara i lavori del Consiglio d'Istituto, fermo restando il diritto di iniziativa del Consiglio stesso; cura l'esecuzione delle relative delibere. Le riunioni della Giunta Esecutiva, come quelle del Consiglio d'Istituto, hanno luogo in ore non coincidenti con l'orario delle lezioni. L'impegno dei membri della Giunta non concorre al computo delle ore da destinare ad attività non di insegnamento, in quanto esercizio di una funzione rappresentativa.

ART.22

Sedute pubbliche e a porte chiuse

Le sedute del Consiglio di Istituto sono aperte agli elettori delle sue componenti. Nel caso siano posti in discussione problemi riguardanti singole persone le riunioni devono svolgersi senza la presenza del pubblico. Il Presidente ha la facoltà di allontanare il pubblico quando esso costituisce motivo di disturbo o quando il suo comportamento non consente l'ordinato svolgimento delle discussioni o delle deliberazioni.

ART.23

COLLEGIO DOCENTI

Ha durata annuale ed è presieduto dal Dirigente Scolastico. Lo compongono i docenti a tempo indeterminato e docenti a tempo determinato in servizio nell'Istituto. Si riunisce in ore non coincidenti con l'orario di lezione. I suoi compiti sono: deliberare in materia di programmazione dell'azione educativa e didattica, verificandone e valutandone periodicamente l'efficacia; proporre al Dirigente scolastico i criteri di formazione delle classi e di svolgimento di attività didattiche e formative; provvedere all'adozione dei libri di testo; adottare iniziative di sperimentazione; approvare i progetti didattici; deliberare le Aree delle Funzioni Strumentali; eleggere due dei tre membri del Comitato di Valutazione e delle Commissioni. Il Collegio docenti è convocato dal Dirigente Scolastico quando se ne ravvisi la necessità, oppure quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta.

ART.24

COMITATO DI VALUTAZIONE

La composizione ed il funzionamento del comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti sono regolati dall'art. 129 della L. 107/2015.

ART.25

CONSIGLIO DI CLASSE

Ha durata annuale ed è presieduto dal Dirigente Scolastico o da un docente da lui delegato, membro del Consiglio. È composto dai docenti di ogni singola classe, da due rappresentanti dei genitori e due degli alunni (eletti dai genitori e dagli alunni della classe). Si riunisce in ore non coincidenti con l'orario delle lezioni per valutare l'andamento didattico-disciplinare della classe ed affrontare, in presenza di tutte le componenti, le situazioni e i problemi che dovessero presentarsi, compresi quelli di carattere disciplinare, rispetto ai quali il Consiglio di Classe ha il potere, nei casi previsti dal presente Regolamento e comunque nei limiti di legge, di adottare provvedimenti sanzionatori. Formula inoltre al Collegio Docenti proposte sull'azione educativa e su altre iniziative di carattere didattico. L'attività di valutazione periodica e finale degli alunni compete esclusivamente ai docenti del Consiglio, rimanendo escluse le restanti componenti.

ART.26

Convocazione

I Consigli di Classe ordinari sono convocati dal Dirigente Scolastico secondo la programmazione indicata dal Collegio dei Docenti. Consigli straordinari possono essere convocati dal Dirigente per imprevista necessità, o su richiesta motivata del Coordinatore della Classe o di 1/3 dei componenti del Consiglio stesso. In quest'ultimo caso al Dirigente devono pervenire tempestivamente i contributi di tutte le componenti scolastiche per la formulazione dell'ordine del giorno.

ART.27

ASSEMBLEE

Ogni componente può riunirsi nelle assemblee previste dai Decreti Delegati; in particolare le assemblee degli studenti sono considerate parte integrante della loro formazione educativa. Gli studenti hanno diritto a partecipare in modo attivo e responsabile alla vita della Scuola. Gli studenti hanno diritto di associarsi liberamente all'interno dell'Istituto mediante deposito agli atti dello

statuto dell'associazione, così come previsto dal D.P.R. 567/96 e sue modifiche

e integrazioni. Gli studenti hanno diritto ad utilizzare gli spazi della scuola al fine di promuovere iniziative come singoli o come associazioni secondo le modalità previste dagli specifici regolamenti e convenzioni.

ART.28

Assemblea dei genitori e degli studenti

L'assemblea dei genitori è costituita dai genitori degli alunni iscritti all'Istituto (Assemblea di Istituto) e dai genitori degli alunni di ciascuna classe (Assemblea di classe). L'assemblea degli studenti è costituita da tutti gli studenti dell'Istituto (Assemblea di istituto) e dagli studenti di ciascuna classe (assemblea di classe). Le Assemblee dei genitori e degli studenti si tengono, di norma, all'interno dell'Istituto. Il Dirigente provvede affinché siano disponibili locali adatti. Ogni assemblea deve essere autorizzata dal Dirigente Scolastico e rappresenta un momento di confronto democratico all'interno delle varie componenti scolastiche. Durante lo svolgimento delle assemblee gli studenti non possono lasciare la scuola e i docenti non possono svolgere programma didattico curricolare.

ART.29

Assemblea di Istituto

L'Assemblea di istituto degli studenti può essere convocata con la cadenza al massimo di 1 al mese su richiesta di almeno il 10% degli studenti iscritti all'Istituto o dai rappresentanti degli studenti nel C.d.I. Deve essere protocollata 5 giorni prima della data stabilita e autorizzata dal Dirigente Scolastico o un suo delegato. Può avere per tema l'approfondimento dei problemi della scuola o della società. Per la presenza di personale esterno all'Istituto (ed eventuale relativa spesa) è prevista l'autorizzazione del C.d.I. Nessuna assemblea può essere concessa nei 30 giorni precedenti la conclusione dell'anno scolastico.

ART.30

Assemblea di classe

Le assemblee di classe sono convocate secondo le disposizioni di legge. La richiesta con l'ordine del giorno da farsi da parte dei due rappresentanti o da un terzo degli allievi va inoltrata al Dirigente Scolastico, su apposito modulo fornito dalla Scuola, protocollata almeno 5 giorni prima della data in cui si deve svolgere la assemblea. Il modulo va firmato per presa visione dai docenti in orario durante l'assemblea. Parimenti dovrà essere compilato da parte dei rappresentanti di classe un verbale dell'assemblea che sarà conservato a cura della scuola. Durante lo svolgimento dell'assemblea i docenti, al fine di garantire la libertà di espressione degli allievi, possono uscire dall'aula, rimanendo però nelle vicinanze al fine di intervenire tempestivamente in caso di problemi.

ART.31

Comitati

I rappresentanti degli studenti e dei genitori possono costituirsi in comitato al fine di coordinarsi in relazione a specifiche iniziative che riguardano le attività della scuola.

ART.32

Assemblee docenti e personale ATA.

Le assemblee dei docenti e dei non docenti devono avvenire nella fase terminale dell'orario delle lezioni. È compito del Dirigente Scolastico comunicare in tempo utile alle famiglie degli studenti la sospensione delle lezioni.

SEZIONE III FUNZIONAMENTO DELL'ATTIVITÀ' SCOLASTICA

Art.33

Orario scolastico

L'orario scolastico è articolato in base a reali e concrete esigenze dell'Istituto. Gli studenti non possono entrare nelle aule prima del suono della prima campana, alle ore 7.55. La funzione di vigilanza viene svolta dal personale docente con l'ausilio dei collaboratori scolastici. Il suono della campana delle ore 8.00, indica l'inizio delle lezioni.

L'orario è così scandito:

Lunedì, martedì, mercoledì: **tutte le classi** e sezioni ore 8.00-13.55

ad eccezione delle **classi prime** indirizzo Moda Tecnico: ore 8.00-15.05

Giovedì: **tutte le classi** tutte le sezioni: ore 8.00-15.55

Venerdì: **tutte le classi** tutte le sezioni: ore 8.00-13.55

1° ora: 8.00-9.00

2° ora: 9.00-10.00

3° ora: 10.00-10.55

Pausa didattica: 10.55-11.10

4° ora: 11.10-12.05

5° ora: 12.05-13.00

6° ora: 13.00-13.55

Rientro pomeridiano

Pausa didattica: 13.55-14.15 (gli studenti non possono uscire dal cancello)

7^ ora: 14.15-15.05

8^ ora: 15.05-15.55

La pausa didattica tra le lezioni del mattino e quelle del pomeriggio (rientro pomeridiano) costituisce orario scolastico pertanto i docenti in servizio sono tenuti alla vigilanza degli alunni secondo i turni stabiliti.

È comunque fatto divieto assoluto di trattenersi nella propria aula e nei locali della scuola senza la vigilanza di un docente. Il diritto di accedere ai locali della scuola nelle ore pomeridiane e fuori dall'orario normale di lezione può essere esercitato dagli alunni, su espressa richiesta dei genitori, esclusivamente per motivi di carattere didattico.

I richiedenti sono responsabili per i danni arrecati alle strutture o alle dotazioni dell'Istituto. È sempre prevista la presenza di un docente responsabile.

ART.34

Variazioni orario

Per esigenze interne può talvolta determinarsi la necessità di apportare variazioni all'orario delle lezioni: in tal caso ne viene dato avviso alle famiglie attraverso il registro elettronico.

La scuola non è responsabile della mancata conoscenza da parte degli alunni e dei genitori delle comunicazioni pubblicate.

ART.35

Assicurazione infortuni.

L'istituto stipula annualmente una assicurazione infortuni e responsabilità civile che copre tutte le attività scolastiche e parascolastiche nonché il viaggio di andata e ritorno a casa. Il relativo premio è anticipato dagli allievi all'atto della iscrizione.

ART.36

Inizio delle lezioni

Le lezioni iniziano alle ore 8.00. Al suono della campanella gli alunni sono accolti nelle aule dai docenti della prima ora. Dopo il termine delle lezioni nessun alunno può permanere nell'edificio a meno che non sia stato espressamente convocato. In orario scolastico non è consentito uscire dall'Istituto.

ART.37

Intervallo

Durante l'intervallo ricreativo gli alunni escono dalle rispettive aule e tengono un comportamento consono ai luoghi, che eviti ogni forma di manomissione o deturpazione degli arredi, nonché ogni schiamazzo; è loro cura gettare carte, bicchieri e altro materiale di scarto differenziandoli negli appositi contenitori. Non è consentito consumare cibi o bevande all'interno delle aule.

ART.38

Cambio dell'ora

Tra una lezione e l'altra non è ammesso uscire dalla classe senza autorizzazione. Alla fine di ogni ora di lezione gli alunni rimangono in classe in attesa del docente dell'ora successiva o raggiungono ordinatamente e rispettando il lavoro altrui, le aule/laboratori o la palestra. Al termine del proprio orario di lezione giornaliero e dopo il suono della campanella gli alunni lasciano ordinatamente le aule. È compito dell'insegnante dell'ultima ora vigilare sul disciplinato comportamento degli allievi durante l'uscita.

ART.39

Uscite degli alunni dalla classe.

Ogni uscita degli alunni dalla classe deve essere autorizzata individualmente dal docente in servizio. Si ricorda che tale autorizzazione è legata a reali motivi di necessità. Non può uscire più di uno studente alla volta.

ART.40

Uscite di emergenza.

Nei casi di emergenza gli allievi e tutto il personale sono tenuti a rispettare le norme per l'evacuazione dall'Istituto. Tali norme devono essere affisse in ogni aula e *devono* contenere le modalità di allarme, il comportamento degli operatori scolastici e le modalità di allontanamento dalla scuola. Durante l'anno

scolastico vanno effettuate almeno due prove di evacuazione.

ART.41

Libretto scolastico.

Dopo l'iscrizione, viene consegnato il libretto personale ai genitori (o a chi ne fa le veci) o direttamente all'alunno se maggiorenne, il quale appone la propria firma all'atto del ritiro. Gli alunni devono essere sempre in possesso del libretto scolastico.

I duplicati dei libretti smarriti saranno rilasciati, previo pagamento, su richiesta scritta firmata dai genitori o dagli stessi alunni, se maggiorenni. La sostituzione dei libretti rovinati o di cui si sono esauriti gli spazi utili per le giustificazioni verrà effettuata alle condizioni suesposte dietro consegna dell'originale.

ART.42

Le assenze.

Le assenze degli alunni devono essere segnalate dal docente della prima ora nel registro di classe. Se uno studente è sprovvisto di giustificazione viene segnalato nel registro elettronico. La riammissione in classe non può avvenire senza la dichiarazione scritta sul libretto personale circa i motivi dell'assenza. Tale dichiarazione va sottoscritta da uno dei genitori o di chi ne fa le veci, oppure dall'alunno stesso se maggiorenne. L'alunno privo della giustificazione viene ammesso in classe per il primo giorno con riserva e stante l'obbligo di esibire la dichiarazione il giorno successivo. Ove la mancanza perduri, l'alunno deve essere inviato al Dirigente Scolastico o suo delegato, che prenderà gli opportuni provvedimenti informando la famiglia.

ART.43

Giustificazione delle assenze.

L'insegnante della prima ora controfirma la giustificazione dell'assenza e la annota sul registro. Qualora i motivi addotti per giustificare l'assenza individuale sembrano irrilevanti o inattendibili, l'insegnante può ritenere ingiustificata l'assenza e ne demanda la giustificazione al Dirigente Scolastico o al suo delegato. Nell'ipotesi che anche questi confermi l'irrilevanza o l'inattendibilità, verrà inviata una comunicazione alla famiglia o all'alunno se maggiorenne. Il Dirigente, quindi, sentite le parti, dispone per la giustificazione o la non giustificazione. L'assenza non giustificata va annotata sul registro di classe.

ART.44

Frequenza per l'ammissione alla valutazione finale

Ai fini della validità degli anni scolastici - compreso l'ultimo anno di corso - per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato. Il Collegio Docenti può tuttavia stabilire motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite a condizione che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo. Sono ammesse in deroga, deliberate dal Collegio docenti le assenze dovute a:

- gravi motivi di salute adeguatamente documentati;

- terapie e/o cure programmate;

- donazioni di sangue;
- partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;
- stato di gravidanza;
- produzione e/o rinnovo documentazione degli alunni con Bes
- al corso serale, per motivi di lavoro documentati dal datore di lavoro o da altra certificazione lavorativa.

ART.45

Sciopero.

Nel caso di proclamazione di sciopero del personale docente e/o non docente le famiglie saranno avvisate con congruo anticipo attraverso comunicazione del Dirigente Scolastico sul sito e/o registro elettronico della scuola. Gli studenti sono tenuti a presentarsi regolarmente a scuola

ART.46

Uscite anticipate per necessità di servizio scolastico.

Nelle ipotesi in cui la scuola non possa garantire lo svolgimento integrale delle lezioni per fattori imprevedibili o contingenti o per l'elevato numero di docenti assenti in uno stesso giorno, si può rendere necessario far uscire anticipatamente da scuola gli allievi. Se minorenni è condizione inderogabile che i genitori (o chi ne fa le veci) abbiano firmato l'apposito modulo inserito nel libretto scolastico.

ART. 47

Ritardi.

Le entrate in ritardo, dopo le ore 8.00 e non oltre alle ore 8.15, sono firmate dal docente della prima ora e segnalate nel registro elettronico.

Dopo le ore 8.15 gli studenti sono ammessi in classe solo al termine della prima ora (ore 9.00) e con autorizzazione del Dirigente Scolastico o di un suo delegato.

L'ingresso successivo alla seconda ora è autorizzato dal Dirigente o dal suo delegato solo per:

motivi di salute (indisposizione, visita medica certificata);

per gravi motivi familiari;

per comprovato ritardo dei mezzi pubblici di trasporto e per impreviste cause di forza maggiore;

e comunque potrà avvenire soltanto nei cambi di ora;

Gli alunni privi di giustificazione, seppur ammessi alle lezioni nei casi e modi previsti, dovranno produrla il giorno successivo al docente della prima ora.

ART.48

Uscite anticipate.

L'uscita anticipata dalla scuola, che può riguardare di norma solo le ore successive alle ore 11.00, è consentita con richiesta scritta, motivata e firmata dai genitori dell'alunno minorenne o dallo stesso maggiorenne e presentata

entro la fine della prima ora di lezione le ore 9.00 per i seguenti motivi:
motivi di salute e/o visita medica opportunamente documentate;

gravi o eccezionali motivi di famiglia.

Può essere autorizzata la richiesta pervenuta successivamente alla fine della prima ora alle ore 9.00 in caso di:

richiesta diretta di un genitore (o di chi ne fa le veci);

grave maltempo;

malessere che impedisca la prosecuzione della partecipazione alle lezioni o comporti l'allontanamento dall'Istituto;

e comunque potrà avvenire soltanto nei cambi di ora;

In caso di **grave** malessere di un alunno l'Istituto avvertirà tempestivamente la famiglia e, ove necessario, le strutture sanitarie territoriali. I genitori (o chi ne fa le veci), con un documento contestuale all'iscrizione, autorizzano preventivamente il Dirigente Scolastico a rivolgersi alle strutture mediche e ad assumere ogni iniziativa ritenuta necessaria per la salute del ragazzo; oppure possono depositare negli Uffici della Segreteria Didattica, deleghe preventive a persone di famiglia o di fiducia maggiorenni che possano essere contattati in caso di reale impossibilità di intervento dei genitori. Questo al fine di consentire alla scuola di intervenire qualora fosse impossibile raggiungere la famiglia.

L'uscita dalla scuola dell'alunno minorenni non accompagnato è possibile a condizione che i genitori (o chi ne fa le veci) abbiano firmato l'apposito modulo inserito nel libretto scolastico.

ART.49

Permessi permanenti di entrata e/o uscita anticipata.

I permessi permanenti di entrata in ritardo ed uscita in anticipo connessi all'uso del mezzo di trasporto collettivo, per coloro che provengono da località particolarmente disagiate, saranno autorizzati per iscritto dal Dirigente Scolastico. L'entrata in ritardo e l'uscita anticipata permanenti non possono, di norma, superare i *quindici minuti* e saranno autorizzati solo se la linea di trasporto non preveda altre corse entro la mezz'ora precedente o successiva. La relativa richiesta deve essere presentata per iscritto dall'alunno o dai suoi genitori se minorenni, all'inizio dell'anno scolastico su apposito modulo che verrà fornito dalla scuola. L'autorizzazione va annotata sul registro elettronico e posta a conoscenza dei docenti. In ogni caso non saranno di norma autorizzati permessi contemporaneamente per entrata posticipata ed uscita anticipata.

ART.50

Viaggi di istruzione, visite guidate, uscite connesse ad attività sportive.

I viaggi di istruzione, le visite guidate e le uscite connesse ad attività sportive si qualificano come attività complementari al lavoro didattico e devono essere strettamente legati alla programmazione didattica approvata dai singoli Consigli di classe, dal Collegio docenti e dal Consiglio d'Istituto all'inizio dell'anno scolastico.

La proposta dei viaggi di istruzione e delle uscite delle singole classi deve essere formalizzata al Dirigente Scolastico *di norma* entro il 30 ottobre dell'anno scolastico in corso e comunque deliberate dai Consigli di Classe allargati ai rappresentanti dei genitori e degli studenti.

E' obbligatoria la presenza di almeno un docente della classe che effettua la visita (mediamente un accompagnatore ogni 15 alunni); nel caso di presenza di alunni con disabilità è prevista la presenza di docente specifico con funzioni di accompagnatore.

È vietato svolgere tali attività nel mese che precede lo scrutinio quadrimestrale, salvo deroghe deliberate dal Consiglio di classe. Nel mese di maggio è inoltre vietata qualunque forma di attività extra scolastica in orario curricolare, salvo non coinvolga materie che esauriscono da sole l'intero orario giornaliero della classe interessata.

Gli alunni che non partecipano alle visite e/o viaggi d'istruzione devono essere presenti all'attività didattica.

ART.51

Privacy

L'Istituto "E.U.Ruzza" in qualità di titolare del trattamento dei dati effettuato nell'esercizio delle proprie finalità istituzionali in materia di istruzione e formazione in ambito scolastico, si attiene a quanto previsto dalla normativa vigente (Regolamento U.E. 2016/679; D.Lgs. n. 196/2003 così come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018).

SEZIONE IV USO DEGLI SPAZI E CONSERVAZIONE DELLE DOTAZIONI

ART.52

Utilizzo dei locali

Il diritto ad accedere ai locali della scuola nelle ore pomeridiane e fuori dall'orario normale di lezione può essere esercitato dagli allievi maggiorenni o dai minorenni su espressa autorizzazione dei genitori. La richiesta di utilizzo dei locali e delle infrastrutture deve essere protocollata 5 giorni prima dell'utilizzo e motivata didatticamente al Dirigente Scolastico, che individua i locali idonei. I richiedenti l'utilizzo sono responsabili per eventuali danni arrecati alle strutture o alla dotazione. È prevista di norma la presenza di un docente responsabile.

Il personale docente e non docente dell'Istituto ha diritto di riunirsi nei locali della scuola fuori dall'orario delle lezioni previa richiesta ed autorizzazione del Dirigente Scolastico.

ART.53

Accesso estranei alla scuola.

Gli utenti e gli operatori della scuola devono verificare l'identità delle persone estranee che accedono all'Istituto. Qualsiasi invito a partecipare alle lezioni o alle esercitazioni pratiche (laboratori) o a tenere conferenze o incontri con gli alunni, rivolto a operatori o esperti esterni, deve essere autorizzato preventivamente dal Dirigente Scolastico o dal Consiglio d'Istituto.

ART.54

Decoro.

Tutti devono cooperare al rispetto e al decoro delle aule, dei corridoi, dei locali e dei cortili. I docenti, i non docenti e gli allievi hanno l'obbligo di segnalare al Dirigente Scolastico il cattivo funzionamento, lo smarrimento, il deterioramento

o il danno delle dotazioni dell'Istituto ed eventuali danni visibili alla struttura dell'edificio.

ART.55

Divieto di fumo.

È tassativamente vietato fumare in tutti i locali dell'Istituto e in tutti gli spazi esterni. Il divieto si applica anche alle sigarette elettroniche. Ogni violazione verrà notificata al Dirigente Scolastico dai referenti individuati per le rispettive aree di competenza che provvederà ad irrogare le relative sanzioni previste dalla Legge e dal Regolamento di disciplina.

ART.56

Spazi comuni

Sono considerati "spazi comuni" le seguenti aree:

1. il cortile
2. il viale d'accesso all'Istituto
3. l'atrio
4. le scale
5. i corridoi
6. la sala insegnanti.

Il Dirigente nomina, su proposta del Collegio dei Docenti, un Responsabile che gestisca le attrezzature e il materiale della sala della sede scolastica. È vietato agli studenti l'accesso alla sala docenti.

ART.57

Uso dell'ascensore

L'ascensore è utilizzabile dagli alunni **solo** in caso di bisogno rivolgendosi ai collaboratori scolastici.

ART.58

Uscita di sicurezza

L'atrio, le scale e i corridoi devono essere utilizzati come aree di transito e non di sosta, tranne che durante l'intervallo. Le scale di sicurezza devono essere usate **solo** in caso di evacuazione, nel rispetto delle apposite istruzioni.

ART.59

Uso dell'area adibita a parcheggio

Gli alunni sono tenuti a parcheggiare i propri mezzi di trasporto - cicli e motocicli - negli spazi consentiti e riservati del cortile avendo cura di non intralciare la circolazione. Il parcheggio degli autoveicoli è riservato al personale docente, ausiliario tecnico e amministrativo*. (*regolamento apposito da sottoscrivere con rilascio di tesserino numerato individuale*)

E' consentito il parcheggio di autoveicoli nell'area antistante l'entrata della scuola solo a portatori di handicap con problemi di locomozione e solo per il tempo strettamente necessario. Deve tassativamente essere lasciato libero accesso ai mezzi di soccorso, nei punti di raccolta e nelle vie di fuga.

ART.60

Inventario e custodia del materiale scolastico.

La custodia del materiale didattico, tecnico e scientifico, nonché la direzione dei laboratori, è affidata dal Direttore dei Servizi Amministrativi, su indicazione vincolante del Dirigente Scolastico, ai rispettivi docenti referenti, nominati su designazione del Collegio. Gli elenchi descrittivi sono sottoscritti anche dal Direttore e dai docenti interessati. L'operazione dovrà risultare da apposito verbale. Il docente referente, quando cessa dall'incarico, provvede alla riconsegna al Direttore, del materiale didattico, tecnico e scientifico.

ART.61

Uso di fotocopiatrici e stampanti

Le fotocopiatrici e le stampanti sono utilizzate dai docenti solo per scopi didattici e al loro funzionamento provvede il personale non docente.

Per gli alunni è messa a disposizione una fotocopiatrice a pagamento per fotocopie di carattere personale.